

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORET, BEORCHIA e MICOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987 (*)

Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo un intenso lavoro preparatorio, che ha comportato l'audizione di esperti e la visita di una delegazione di deputati in alcuni paesi europei e presso gli uffici della CEE, un comitato ristretto, costituito per l'esame di proposte di legge presentate da vari Gruppi parlamentari della Camera dei deputati per lo sviluppo delle attività economiche nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Belluno (atti Camera n. 1594, 2728 e 2802) ha varato un testo che non ha potuto concludere l'iter di approvazione a causa dell'anticipata interruzione della IX Legislatura.

Poichè il provvedimento, frutto di significative intese politiche, è atteso dalle popolazioni e dalle componenti sociali ed economiche della

Regione, si ritiene opportuno presentare, anche presso questo ramo del Parlamento, un testo che riproduca la filosofia del testo varato dal comitato ristretto della Camera, affinché venga esaminato ed auspicabilmente trasformato in legge in tempi brevi.

Va rilevato che già nel passato, da parte dello Stato, sono state prese iniziative per togliere l'area nord-orientale del paese dalle condizioni di marginalità conseguenti alla seconda guerra mondiale e all'emergere di una forte area di sviluppo economico nord-sud sulla direttrice Reno-Rodano.

L'ambito territoriale di riferimento è l'intero contesto del Friuli-Venezia Giulia.

E ciò, sia come riconoscimento autonomo del Governo italiano della perifericità della

(*) Testo non rivisto dai presentatori.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione, sia per evidenziare una realtà che ha tutti i titoli per ottenere uno specifico riconoscimento comunitario.

Atteso che la perifericità risulta essere l'elemento caratterizzante del provvedimento, il presente disegno di legge si propone di promuovere direttamente ed indirettamente un decisivo impulso alla funzione internazionale - affermato nello stesso statuto speciale (articolo 47) - che la Regione Friuli-Venezia Giulia può svolgere data la sua peculiare collocazione nell'ambito della CEE.

Si tratta, in altri termini, di potenziare e sviluppare la vocazione di una Regione che storicamente e geograficamente si pone come ponte fra le economie sviluppate dell'occidente e le economie dell'area mitteleuropea e dei paesi dell'est.

Tale funzione può essere efficacemente rafforzata con il sostegno e l'iniziativa nel campo della ricerca scientifica ed il processo di innovazione e di internazionalizzazione dei comparti produttivi primario, secondario e terziario.

Si sono previste così per questa finalità agevolazioni per gli investimenti, sgravi fiscali, contributi sul costo del lavoro, interventi per

favorire direttamente o con opportuni snellimenti i traffici, contributi per la promozione dell'interscambio, per il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale e di attività promozionali all'estero, nonchè per il sostegno delle aree montane.

Per raggiungere questi obiettivi appare altresì necessario contare su strumenti che si caratterizzino in modo innovativo rispetto a quelli esistenti, attraverso la creazione di strumenti che prevedano una forte capacità attrattiva di investimenti tecnologicamente avanzati.

Onorevoli Senatori, il potenziamento della cooperazione con i paesi, anche a diversa collocazione internazionale, del centro e dell'est europeo, rappresenta certamente per l'Italia un rilevante interesse politico ed economico, cui l'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia è in grado di offrire un significativo contributo.

La volontà delle componenti sociali, produttive e culturali della Regione ad operare secondo queste direttrici, va quindi sostenuta ed incoraggiata!

Si confida, pertanto, in una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Per valorizzare il ruolo di regione frontiera della Comunità europea del Friuli-Venezia Giulia, e per sviluppare la cooperazione economica internazionale sono istituite le provvidenze di cui alla presente legge.

2. Le provvidenze riguardano i settori produttivi e della ricerca anche per promuoverne la presenza in campo internazionale, per sviluppare l'innovazione e per incrementare gli scambi con l'estero.

3. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali. A tale scopo è costituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo. Al fondo lo Stato contribuisce con la somma di lire 50 miliardi per il periodo 1989-1996, di cui 5 miliardi per il 1989.

4. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste da norme comunitarie, il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è equiparato a quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

5. L'intervento straordinario previsto dalla presente legge ha durata decennale a far data dal 1° gennaio 1987.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Le agevolazioni della presente legge sono destinate alle imprese e società operanti o che vengano costituite ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio

della regione Friuli-Venezia Giulia e siano qualificate da uno dei seguenti requisiti:

- a) attività di cooperazione internazionale;
- b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esportazioni non inferiori al 20 per cento della propria produzione;
- c) partecipazioni di capitale estero non inferiori al 15 per cento e non superiori al 49 per cento del capitale sociale;
- d) programmi per l'ammmodernamento, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie produttive o progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, ovvero di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 sono concesse le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dall'imposta locale sui redditi (Ilor) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) per la parte di utili impiegata in programmi di ampliamento e aggiornamento tecnologico;
- b) ammortamento anticipato nel primo periodo di imposta o nei successivi, oltre la misura massima di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e fino a concorrenza con il costo dei beni medesimi;
- c) applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad operazioni immobiliari e societarie effettuate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
- d) esenzione dall'imposta sostitutiva sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito;
- e) esenzione dalla ritenuta sugli interessi da finanziamenti esteri e contributi in conto interessi da parte del Mediocredito centrale in misura del 75 per cento del loro ammontare;
- f) maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo pari al 4 per cento della base imponibile

risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti, ad utilizzazione mediante locazione finanziaria e ad importazioni derivanti da ordinativi emessi dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1997, relativi a beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, consegnati od importati entro il 31 dicembre 1998.

Art. 4.

(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione)

1. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 2, al fine dell'abbattimento del costo del lavoro, si applica la proroga di ulteriori quattro anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, dei termini di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui allo stesso articolo 3.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 150 miliardi nel periodo 1987-1996 di cui 5 miliardi per il 1987 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la erogazione di contributi alle imprese, anche ai sensi della vigente legislazione regionale.

Art. 5.

(Interventi per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero)

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 250 miliardi nel periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1 finalizzato alla attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale sino alla percentuale massima del 40 per cento dell'investi-

mento relativo a programmi di penetrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero. Inoltre possono essere previsti interventi volti a contenere i costi per le assicurazioni nonchè gli oneri relativi alle anticipazioni per le esportazioni.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di sostegno e di snellimento delle procedure per le operazioni di commercio internazionale e che prevedano la possibilità di compiere, nell'ambito del commercio di transito, operazioni di compensazione valutaria e di compensazione tra merci in ambito bilaterale e multilaterale, senza vincoli amministrativi. Particolari facilitazioni sono previste per consentire le operazioni commerciali in valuta non convertibile e che prevedano la libera negoziazione delle valute stesse.

4. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo straordinario di lire 50 miliardi nell'anno 1990 per la istituzione di un Centro regionale per gli scambi finalizzato allo sviluppo delle esportazioni regionali di beni e servizi attraverso le operazioni di contraccquisto, nelle varie forme presenti nei commerci internazionali, richieste da altri Paesi, e in particolare da quelli dell'Europa orientale. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove la costituzione del Centro regionale di cui al presente comma affidandone la gestione ad un consorzio di imprese per la promozione e commercializzazione all'estero di merci e servizi che sia regionale ed intersettoriale.

Art. 6.

*(Fondo per lo sviluppo tecnologico
e per i programmi di ricerca)*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 400 miliardi per il periodo 1987-1989, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 destinato a favorire l'evoluzione e

l'aggiornamento tecnologico delle imprese di cui all'articolo 2, nonchè per la realizzazione di programmi di ricerca.

2. Il fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di contributi in conto capitale:

a) sino alla percentuale massima del 30 per cento ed entro il limite massimo di lire 500 milioni, per l'acquisto, o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento, cumulabile fino ad un massimo dell'80 per cento del costo con altri incentivi ed agevolazioni, per programmi di ricerca e di sperimentazione. Il contributo è elevato al 50 per cento cumulabile sino al 90 per cento se i programmi di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546;

c) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sugli investimenti delle imprese nazionali operanti in regime di cooperazione con società estere nel settore dell'economia marittima e del trasporto aereo;

d) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, per navi pescherecce ordinate e costruite nei cantieri nazionali che siano impiegate per la pesca in Adriatico anche nel quadro di accordi internazionali.

Art. 7.

(Interventi a sostegno dei traffici)

1. Il Ministro dei trasporti provvede, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a considerare come obbligo di servizio pubblico i trasporti merci da e per l'estero ovvero destinati o provenienti da oltremare in conformità ad accordi internazionali. Di conseguenza gli organi dell'Ente ferrovie dello Stato adottano per i trasporti merci da e per il confine e gli scali ferroviari interessati tariffe di maggior favore rispetto a quelle minime tecnico-economiche.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 100

miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la concessione a favore delle imprese ubicate nel Friuli-Venezia Giulia, di un contributo nella misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

(Fondo per infrastrutture per la cooperazione internazionale)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed in articolare allo scopo di favorire la cooperazione economica con le zone frontaliere dei Paesi contermini, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui 5 miliardi per il 1988 e 10 per il 1989, per provvedere, d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico o con partecipazioni di capitale estero, di infrastrutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed impianti portuali ed aeroportuali, impianti ai valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché di altre infrastrutture, nell'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

(Fondo di rotazione)

1. Presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione separata per iniziative relative alla cooperazione internazionale, nonché per le attività e i programmi a favore delle imprese di cui all'articolo 2.

2. Alla gestione separata di cui al comma 1 è assegnato un contributo speciale dello Stato di lire 250 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 20

per il 1989. La gestione separata opera su tutto il territorio regionale e concede mutui a tasso agevolato fino al 70 per cento dell'investimento, ammortizzabili fino a 15 anni.

3. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

Art. 10.

(Credito a medio termine)

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio termine abilitati ad operare in detti territori, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione del finanziamento, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella Relazione previsionale e programmatica e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Interventi per la montagna)

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concor-

rere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per i 300 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Detto contributo è destinato a sostegno delle iniziative produttive mediante contributi ed agevolazioni per l'acquisto di aree, realizzazione di infrastrutture. Potranno inoltre essere previste agevolazioni differenziate rispetto a quelle del territorio regionale.

3. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 12.

(Cooperazione scientifica e culturale)

1. L'Università degli Studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennali per il conferimento del titolo di *Master in Sciences and Technology, Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato a laureati di paesi in via di sviluppo. Con gli esperti nazionale e internazionali chiamativi come docenti l'Università degli studi di Trieste stipula contratti di diritto privato, comprensivi di tutte le prestazioni da svolgersi in Italia e all'estero, anche in deroga all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 75 miliardi da destinare al finanziamento, in misura pari al 50 per cento del costo, della costruzione di una macchina di luce di Sincrotrone nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con la legge 8 agosto 1977, n. 546. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'auto-

rizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 4, primo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 50 miliardi di cui 8 miliardi per il 1987, 12 miliardi per il 1988 e 13 miliardi per il 1989, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché a favore degli enti culturali ed artistici che svolgono attività all'estero. La regione è altresì autorizzata ad istituire borse di studio per consentire la frequenza alle università della Regione stessa di giovani appartenenti alla comunità italiana in Jugoslavia. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Art. 13.

(Interventi a favore della provincia di Belluno)

1. Le provvidenze e le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 12 sono estese al territorio della provincia di Belluno per lo sviluppo delle cui attività è stanziata una somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa di investimento con il limite di un miliardo, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui al primo comma sono accreditati alla regione Veneto che con propria legge, sentito il consiglio provinciale di Belluno, stabilirà le modalità e le procedure di intervento, delegandone l'esecuzione alla provincia di Belluno.

Art. 14.

(Norme procedurali)

1. Per le agevolazioni che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalla Regione, le modalità e le procedure di erogazione verranno stabilite con legge regionale da emanarsi sentite le rappresentanze degli enti locali, delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali.

2. La legge regionale definirà le eventuali altre forme di concorso e di partecipazione alla predisposizione di specifici programmi da attuare per le finalità della presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1987-1989, compresi quelli relativi agli articoli 3 e 4, al comma 3 dell'articolo 12 e al comma 1 dell'articolo 13, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1987, e 150 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987.